



RIMANENZE AL 31.12.2022

Le imprese e le società che al termine dell'esercizio detengono rimanenze sono obbligate a predisporre il relativo inventario.

Si ricorda che tale obbligo è previsto, ai fini civilistici, dall'articolo 2217 del codice civile e, ai fini fiscali, dagli articoli 15 e 18 del DPR 29.9.1973 n. 600.

L'obbligo riguarda tutte le categorie di rimanenze quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Materie prime
- Semilavorati
- Prodotti finiti
- Merci
- Materiali vari per la lavorazione
- Materie di consumo

A fini operativi, per i clienti che fossero sprovvisti di un proprio prospetto di inventario si allega alla presente uno schema che può essere utilizzato per l'assolvimento di tale obbligo.

Con riferimento ai **lavori in corso di esecuzione** che, tipicamente, riguardano imprese edili, impiantisti o, in generale, imprese che lavorano a commessa, occorre predisporre un elenco delle commesse in essere al termine dell'esercizio con i costi di realizzazione sostenuti sino al 31.12.2022 per ogni commessa.

Lo studio resta a disposizione per ogni specifico approfondimento.